



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale

Descrizione

Nel processo sportivo, la testimonianza costituisce un'eccezione, com'è dimostrato dal tenore dell'art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla "necessità" l'ammissione della prova testimoniale (*«la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerge la necessità di provvedere in tal senso»*). Il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione (*ex multis*: CFA, Sez, I, n. 56/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 61/CFA/2024-2025/M

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0061 CFA dell'11 dicembre 2024 (PFI-Sig. Francesco Moscelli-USD Corato Calcio)